

**ETTORE  
VOLPE**

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZ  
VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO  
TEL./FAX 091.651.64.44

## **PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE**

### **ex artt. 66, 67 e s.s. CCII**

Dei Sigg.ri Pitasi Vincenzo, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], e Lo Coco Sandra, [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], entrambi residenti a Palermo (PA) in vicolo San Giliberto n.3, rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec ettorevolpe@pec.it, fax: 091.651.64.44)

### **PREMESSO**

- Che gli odierni istanti versano in condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e succ. modificazioni)
- Che, per tale ragione, presentavano all'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Palermo, istanza di nomina del Gestore della crisi al fine di essere coadiuvata nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi il Dott. Giuseppe Aprile.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Professionista nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore nei termini del piano familiare di cui all'art. 66 CCII.

## I. Sui requisiti di ammissibilità

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall'art 67 e s.s. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ed in particolare, i proponenti:

- a) Come si avrà modo di esporre, versano in stato di sovraindebitamento inteso quale "*stato di crisi o di insolvenza del consumatore*";
- b) sono qualificabili come "consumatori" ai sensi dell'art. 2 lett. e) Codice della Crisi.
- c) non sono soggetti o assoggettabili ad altre procedure concorsuali vigenti;
- d) non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
- e) non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.;
- g) la domanda è corredata dell'elenco e della documentazione di cui all'art. 67 CCII.

Sussistono infine i presupposti per la formulazione del piano nei termini delle c.d. procedure familiari ex art. 66 CCII, dacché i debitori sono conviventi ed il sovraindebitamento ha senz'altro origine comune.

## II. Dati personali e cause del sovraindebitamento

Il nucleo familiare si compone degli istanti e del figlio [REDACTED]

Il sig. Pitasi risulta impiegato presso la società [REDACTED] con la qualifica di guardiano notturno e percepisce una retribuzione media annua comprensiva della tredicesima mensilità di euro [REDACTED], come è dato rilevare dalla certificazione unica dei redditi 2022 riferita all'anno d'imposta 2021.

La sig.ra Lo Coco non risulta avere mai lavorato ed attualmente non percepisce alcun reddito.

La condizione di sovraindebitamento dei proponenti trae origine da diversi fattori.

Si segnala, preliminarmente [REDACTED] [REDACTED] che colpiva [REDACTED] [REDACTED] si aggravava tanto da



Vincenzo (solo nei periodi da giugno a [REDACTED] svolgeva attività lavorativa stagionale presso il [REDACTED] concorrendo in parte al sostentamento del nucleo familiare). Evidentemente tutto ciò comportava un rilevante aumento delle spese familiari in considerazione peraltro della necessità di far fronte ai costi di sostentamento dei due neonati.

Al fine di rimarcare la buona fede del sig. Pitasi va evidenziato che lo stesso già nel 2015, nel tentativo di recuperare il pagamento dei debiti ormai in sofferenza con Agos, aderiva a due piani di rientro garantiti da effetti cambiari. Il primo era sottoscritto con la società di recupero credit SC Credit per rientrare dalle somme dovute per il prestito personale per complessivi euro 27.950,00 da restituire mediante il pagamento di effetti da euro 150,00 dal 10.03.2015 al 10.01.2027 più una maxi rata di euro 6.500,00 al mese di febbraio 2027. Il secondo, sottoscritto con la società di recupero crediti Mi Studio Professionale, era relativo ad una carta di credito sempre concessa da Agos e prevedeva il pagamento di complessivi euro 4.305,00 a mezzo di effetti da euro 119,61 con scadenza dal 03.02.2015 al 04.03.2018.

Nel 2020, inoltre, chiudeva a saldo e stralcio con Banca Ifis una posizione ceduta da Compass per euro 3.000,00 complessivi, pagati in n. 2 soluzioni. Relativamente agli effetti cambiari il sig. Pitasi riusciva a pagare interamente quelli con scadenza il 04.03.2018, mentre per quelli legati al prestito personale l'ultimo pagamento riscontrabile è relativo al mese di settembre 2019. Invero il sig. Pitasi riferisce che, recatosi in banca per il pagamento dell'effetto in scadenza al mese di ottobre 2019, veniva informato che gli effetti erano stati richiamati.

Risulta evidente da quanto esposto che la condizione di sovraindebitamento non è imputabile in nessun modo a colpa grave degli istanti.

In proiezione non possono infine sottacersi i maggiori costi che i proponenti sono già oggi costretti a sostenere per i consumi di energia elettrica e gas.

Nel caso di specie, il confronto fra l'utenza Enel del 2021 e le ultime del 2022 ha già generato un costo di fatto quasi triplicato.

Infine, si può affermare che una responsabilità determinante nella causazione della condizione di sovraindebitamento sia da ascrivere alla condotta imperita di banche e finanziarie, che se avessero condotto una diligente e scrupolosa verifica del merito creditizio non avrebbero concesso parte dei finanziamenti. In particolare si rileva che nel 2011 Agos concedeva un prestito con una rata di euro 526,00 che si sommava a quella già in essere di circa euro 326,00 relativa al mutuo, non rispettando i parametri di detta verifica. Invero, già l'erogazione del mutuo risultava viziata da una non corretta valutazione del merito creditizio, giacché nel 2004 il nucleo familiare era composto oltre che dal sig. Pitasi, dalla moglie e dai quattro figli, ed il sig. Pitasi percepiva un reddito medio mensile di circa [REDACTED]. Nella fattispecie quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

### **III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)**

**Le obbligazioni oggi pendenti a carico del Sig. Pitasi, per un totale di euro 158.779,44, sono le seguenti:**

- 1) Debito nei confronti di Unipol Banca Spa relativo a contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 09.03.2004 del valore originario di euro 80.000,000 che prevede il pagamento di n. 240 rate dal valore per i primi 12 mesi di euro 326,00 e successivamente variabili secondo i criteri di indicizzazione previsti in contratto. A seguito delle vicende sopra rappresentate, a causa del mancato pagamento di alcune rate, il

12.04.2016 Unipol si avvaleva della decadenza dal beneficio del termine e con successivo atto di precetto del ██████████ richiedeva il complessivo pagamento di euro 55.075,33 di cui euro 54.482,36 per sorte capitale, euro 590,67 fra spese di precetto ed oneri.

Il mutuo risulta cointestato con la ██████████ mentre come garanti intervenivano ██████████.

Con successivo atto di pignoramento immobiliare Unipol pignorava la casa oggetto della garanzia ipotecaria. Ad oggi sono stati esperiti due tentativi di vendita con prezzo a base d'asta pari ad euro 57.606,75. Al successivo incanto fissato per il giorno 15 dicembre 2022 per effetto dell'ulteriore ribasso del 25% l'offerta minima efficace sarà di euro 43.205,07.

- 2) Debito nei confronti di Unipol Banca relativo ad apertura di credito in conto corrente affidato ██████████ per euro 1.503,00 come da evidenze in CR Banca D'Italia.
- 3) Debito nei confronti di Agos Ducato spa relativo a contratto di prestito personale n. ██████████ del 14.11.2011 dal valore di euro 44.025,25 da pagarsi mediante n. 120 rate da euro 526,00. In data 01.03.2015 al fine di ripianare il debito in sofferenza aderisce a mezzo della società di recupero crediti SC Credit, che operava per conto di Agos, ad un piano di rientro cambiario con cui rateizza l'importo a debito pari ad euro 27.950,00 mediante il pagamento di n. 143 effetti da euro 150,00 ed uno finale al 10.02.2027 di euro 6.500,00. I pagamenti venivano eseguiti con regolarità sino al mese di settembre 2019. Il sig. Pitasi riferisce infatti che nel mese di ottobre la Banca lo informava che i titoli erano stati richiamati dalla società creditrice. Dalle evidenze iscritte in CR Banca d'Italia il credito risulta ceduto a Marathon SPV per un valore di euro 43.033,00.
- 4) Debito nei confronti di Saphira SPV per euro 3.465,15. Trattasi di originario contratto di carta revolving stipulato con Compass il 04.10.2012 con fido accordato di euro 3.000,00. La cessione pro soluto

in favore della Saphira SPV S.r.l. del credito, precedentemente acquisito da IFIS NPL S.p.A., in virtù di pregresse e distinte cessioni ed ammontante ad euro 3.465,15 avveniva in data 27.06.2019.

- 5) Debito nei confronti di AdE Riscossione per complessivi euro 51.521,49 comprensivo dei carichi sospesi. L'importo è da imputare quanto ad euro 1.605,90 per carichi relativi all' ente Amministrazione Finanziaria, euro 3.911,26 all'ente Comune di Palermo ufficio Tributi, euro 1.087,92 all'ente Regione Sicilia Assessorato Economia Finanze, euro 13.530,44 all'ente Comune di Palermo polizia Urbana, euro 30.800,57 all'ente Prefettura di Palermo e quanto ad euro 585,38 all'ente Multiente.
- 6) Debito nei confronti del comune di Palermo Ufficio Tributi per euro 4.183,77 al netto dei tributi Tares/Tari iscritti a ruolo e relativo agli anni d'imposta dal 2014 al 2016.

Tabella debiti sig. Pitasi

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile (comprensiva di altri finanziamenti in essere)	Reddito mensile epoca finanziamento	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	09/03/2004	██████	1 - UNIPOL BANCA	80.000,00	453,76	1.367,84	55.073,03	Privilegiato_immobiliare
Conto corrente			1 Unipol Banca				1.503,00	chirografario
Fin. Credito al consumo	14/11/2011	██████	2 - Marathon SPV srl	44.025,55	526,00	1.840,66	43.033,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo			4 - SAPHIRA SPV S.R.L				3.465,00	Chirografario
CdS codice della strada			5 - AdE Riscossione				44.331,01	Chirografario
Tributi			5 - AdE Riscossione				6.605,08	Privilegiato_mobiliare
altro			5 - AdE Riscossione				585,36	Chirografario
Tributi			6 - Comune di Palermo Ufficio Tributi				4.183,77	Privilegiato_mobiliare

Il debito residuo totale accertato è pari ad euro 158.779,44.

Il totale del debito residuo viene così riassunto

		158.779,44
TOTALE DEBITORIA PRIMA DEL PIANO	Debito Residuo	% Totale
Mutuo Ipotecario immobiliare	55.073,03	34,69%
Fin. Credito al consumo	46.498,15	29,28%
chirografario	44.916,41	28,29%
Tributi	10.788,85	6,79%
Apertura in c/c	1.503,00	0,95%

**Le obbligazioni oggi pendenti a carico del Sig. ra Lo Coco sono le seguenti:**

La signora risulta cointestataria del mutuo ipotecario contratto con Unipol di cui al punto 1 del paragrafo “esposizioni debitorie del sig. Pitasi” e della scopertura in conto corrente sempre intrattenuta con Unipol e relativa al punto 2 della esposizioni debitorie del sig. Pitasi.

La signora Lo Coco non risulta avere carichi iscritti a ruolo presso AdE Riscossione, come da precisazione resa dalla creditrice né risultano tributi locali ascrivibili alla stessa come da interrogazione del cassetto tributi del Comune di Palermo effettuata a mezzo spid.

#### **IV. Dati reddituali**

Il sig. Pitasi risulta stabilmente impiegato con contratto a tempo indeterminato presso la [REDACTED] con la qualifica di [REDACTED] e percepisce una retribuzione media annua, comprensiva della tredicesima mensilità, di euro [REDACTED] [REDACTED] come è dato rilevare dalla certificazione unica dei redditi 2022 anno d'imposta 2021.

Dati reddituali storici				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
2021	██████████	26.621,00	26.621,00	2.218,42
2020	██████████	26.226,00	26.226,00	2.185,50
2019	██████████	25.376,00	25.376,00	2.114,67
2018	██████████	24.154,00	24.154,00	2.012,83
2017	██████████	23.156,00	23.156,00	1.929,67

### V. *Condizione di sovraindebitamento*

Le spese di sussistenza del nucleo familiare ammontano a complessivi euro 1.410,00 così sommariamente suddivisi.

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	700,00
Abbigliamento e calzature	100,00
Utenze	350,00
Spese auto-moto e trasporti e manutenzione	200,00
Telefoni cellulari	30,00
Servizi sanitari	30,00
Spese impreviste ed imprevedibili	100,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.510,00</b>

Va osservato come le spese siano riconducibili a quelle strettamente necessarie al soddisfacimento primario dei bisogni della famiglia e risultano minori di quelle medie riportate dalle rilevazioni Istat che stimano le spese minime per una famiglia composta da tre soggetti in euro 2.724,04 nella casistica “Tipologia Familiare Istat” ed euro 1.814,16 alla voce “Aree Geografiche Istat Isole”. Risulta peraltro evidente come nel corso degli ultimi mesi di crisi i debitori abbiano dovuto fronteggiare oltre i maggiori costi legati alle normali esigenze di crescita dei propri figli, anche il maggior costo a parità di consumi degli oneri a carico dalle utenze ai beni di prima necessità che in quest’ultimo periodo hanno conosciuto una crescita esponenziale.

Va quindi evidenziato che, nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dell'odierno istante di adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo di assoluta preminenza è assunto dalle necessità familiari qui intese come spese necessarie per soddisfare i bisogni primari ed essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Emerge peraltro con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, si è dunque proceduto vagliando gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare e che prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo, limitandosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso.

Fra queste si registrano costi legati all'acquisto dei farmaci per le patologie del sig. Pitasi [REDACTED] e che si stimano in circa euro 30,00 mensili corrispondenti al ticket che lo stesso paga essendo la prestazione sanitaria in esenzione.

#### ***VI. Dati patrimoniali***

Il patrimonio immobiliare del Sig. Pitasi si compone esclusivamente della casa adibita ad abitazione del nucleo familiare sita in Palermo in [REDACTED]

[REDACTED] Il valore di mercato dell'immobile oggi sottoposto a procedura esecutiva immobiliare è quantificabile in euro 43.205,00 ovvero il valore dell'offerta minima efficace già fissata per il terzo tentativo di vendita.

Il sig. Pitasi risulta possedere inoltre due autoveicoli e precisamente una Mercedes Classe A immatricolata nel 2001 acquistata di seconda mano ed il cui valore di mercato è praticamente nullo, ed una Fiat Punto immatricolata nel 2005 il cui valore di mercato è anche in questo caso

nullo come facilmente ricavabile consultando i siti on line specializzati nella quotazioni delle autovetture usate.

Risulta un motore intestato al sig. Pitasi che tuttavia è sotto sequestro amministrativo dal maggio 2022.

Il sig. Pitasi risulta titolare di carta Poste Pay Evolution n. [REDACTED] sulla quale confluisce lo stipendio. Il saldo il 27 novembre 2022 era pari ad euro 9,82.

La sig.ra Lo Coco al netto dell'immobile cointestato al 50% col marito non risulta possedere nessun altro bene.

### Tabella patrimonio immobiliare Pitasi/Lo Coco

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio (id.1 estero)	Particella (id.2 estero)	Sub (id.3 estero)	Consistenza (Vani, metri quadri, metri cubi)	Rendita catastale
Immobile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo economico cat. A/3	Proprietà	100,00%	43.205,07	Palermo	Palermo	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

### Tabella patrimonio mobiliare Pitasi

Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
MERCEDES CLASSE A	100,00%	CL522NT	2001	0
FIAT PUNTO	100,00%	CJ398VP	2003	0
Motoveicolo HONDA SH 300	100,00%	DP7514	2010	1.748,00

### Valore stimato patrimonio del debitore

<b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b>	<b>€ 43.205,07</b>
<b>Valore stimato del patrimonio mobiliare</b>	<b>€ 1.748,00</b>
<b>Valore complessivo del patrimonio</b>	<b>€ 44.953,07</b>

**VII. Indicazione dei contenziosi pendenti, degli atti di disposizione, degli atti impugnati dai creditori**

I sigg. Pitasi e Lo Coco non sono parti di contenziosi pendenti in materia fiscale o tributaria, né risultano loro atti impugnati dai creditori.

**VIII. Elenco atti di disposizione nel quinquennio**

I debitori non hanno compiuto nel quinquennio antecedente il deposito della presente proposta atti di disposizione del patrimonio.

**IX. Ammissibilità del piano ed insussistenza di condizioni soggettive ostative**

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che la debitrice sia meritevole della tutela invocata, dacché non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 68 Codice della Crisi).

Come detto, infatti, i Sigg. Pitasi e Lo Coco non hanno mai fatto accesso al credito per il perseguimento di scopi voluttuari, ed al contrario gli stessi hanno sempre condotto e conducono una vita umile ed oculata.

In data 09.03.2004, i coniugi si determinavano ad acquistare la casa di abitazione sottoscrivendo il mutuo con Unipol Banca. La scelta di acquistare casa, come spesso avviene, era dettata dal desiderio di assicurare un futuro stabile alla famiglia ed ai figli. La scelta comportava naturalmente un sacrificio in termini economici, dato dall'assunzione dell'obbligo di pagamento dei ratei di mutuo, che tuttavia i sigg. Pitasi e Lo Coco ritenevano di poter assolvere, come per diversi anni effettivamente hanno assolto, mantenendo un tenore di vita improntato a particolare umiltà. Se da un lato la scelta dei coniugi di acquistare casa appare comune ed invero comprensibile, oltreché improntata ad una particolare consapevolezza in termini di capacità di sacrificio del tenore di vita, d'altro canto deve evidenziarsi una minor avvedutezza da parte della Banca nella valutazione del merito creditizio, giacché nel 2004 il nucleo familiare era composto oltre che dai coniugi e dai quattro figli, ed il sig. Pitasi percepiva un reddito medio mensile di circa [REDACTED] euro mensili.

Negli anni seguenti il sig. Pitasi seguitava a pagare regolarmente i pagamenti a carico, e ciò nonostante la condizione di consapevole sacrificio in termini di tenore di spesa per il sostentamento, fosse divenuto nel tempo sempre più complesso, anche in ragione dell'insorgere di [REDACTED] [REDACTED] sig.ra Lo Coco a far data dall'anno 2010.

In tale contesto, il sig. Pitasi si faceva carico della gestione del proprio nucleo familiare e non soltanto in termini economici ma anche dal punto di vista della gestione logistica della famiglia poiché la moglie, [REDACTED] [REDACTED] a dare il proprio contributo.

Nel 2011, il Sig. Pitasi si trovava a dover richiedere ad Agos l'ulteriore accesso al credito, prevalentemente destinato a lavori di ristrutturazione dell'immobile ed all'acquisto di mobilia funzionale al minimo godimento del bene. La scelta del Sig. Pitasi, non può ritenersi censurabile, laddove si consideri che la destinazione della spesa appare meritoria, ancor più in ragione della concomitante sofferenza della coniuge, naturalmente aggravata dal protrarsi di una vita improntata al sacrificio con ben poche concessioni a vezzi e voluttà.

Al contempo, va evidenziato come nel caso di specie una grave responsabilità deve invece rinvenirsi a carico dell'istituto erogatore, che concedeva il prestito imponendo una rata di euro 526,00 che si sommava a quella del mutuo già in essere di circa euro 326,00 non rispettando affatto in precipui obblighi di valutazione del merito creditizio. Come noto, la legge pone in capo agli istituti finanziari precipui obblighi di "diligenza qualificata" stabiliti proprio al fine di indirizzare l'utenza ponendo freni anche in casi limite in cui un consumatore, anche versando in condizioni di incipiente difficoltà, ma non per questo ancora concretamente dallo stesso ravvisata, richieda erogazione di credito. In quel caso, la funzione "sistemica" di cui sono investiti gli operatori finanziari impone loro di rappresentare al consumatore, dopo aver compiuto gli opportuni approfondimenti, la condizione di instabilità finanziaria, eventualmente negando le erogazioni. Pertanto, v'è da considerare che se da un lato il Sig. Pitasi, nel 2011, non essendo dotato di particolari cognizioni finanziarie, si rivolgeva ad Agos per verificare la possibilità di sostenere alcune spese ritenute come detto necessarie, tale condotta non potrà considerarsi affatto decisiva nella causazione o nell'aggravamento della condizione di sovraindebitamento, che ben avrebbe

potuto essere evitata se soltanto la finanziaria avesse dato corso a quelli che sono i doveri imposti dalla legge.

Ma v'è di più, la posizione di buona fede del Sig. Pitasi si evince dal fatto che, facendo leva sul forte spirito di sacrificio che già lo aveva contraddistinto riusciva per diverso tempo a far fronte al pagamento dei ratei, invero con ogni evidenza ormai insostenibile, ed anche una volta cristallizzatasi una posizione di sofferenza, in data 01.03.2015, al fine di ripianare il debito aderiva a mezzo della società di recupero crediti SC Credit, che operava per conto di Agos, ad un piano di rientro cambiario con cui rateizzava l'importo a debito pari ad euro 27.950,00 mediante il pagamento di n. 143 effetti da euro 150,00 ed uno finale al 10.02.2027 di euro 6.500,00. Lo spirito di grande sacrificio già più volte richiamato permetteva al sig. Pitasi di far fronte ai pagamenti che venivano effettuati con regolarità sino al mese di settembre 2019. Il sig. Pitasi riferisce peraltro che il successivo inadempimento sia dipeso dal fatto che nel mese di ottobre la Banca lo informava che i titoli erano stati richiamati dalla società creditrice.

Ciò nondimeno si evidenzia che la [REDACTED] frattanto latente, comportava nel tempo l'impossibilità di far fronte con regolarità al pagamento dei ratei del mutuo, sicché in data 12.04.2016 Unipol si avvaleva della decadenza dal beneficio del termine e con successivo atto di precetto del [REDACTED] richiedeva il complessivo pagamento di euro 55.075,33 di cui euro 54.482,36 per sorte capitale, euro 590,67 fra spese di precetto ed oneri.

Deve altresì considerarsi che il nucleo familiare conosceva negli anni di interesse imponenti ed ulteriori aggravii di spesa, sicuramente non stigmatizzabili in termini di colpa grave.

In primo luogo nel 2016, [REDACTED] [REDACTED] cui seguiva un lungo [REDACTED] [REDACTED]. In tale contesto, peraltro, la condizione di [REDACTED] della sig.ra Lo Coco [REDACTED] [REDACTED]

Ed ancora, sempre nel 2016, [REDACTED] chiedeva al padre di accogliere in casa la fidanzata [REDACTED]. La nuova famiglia permaneva di fatto a carico del Sig. Pitasi sino al mese di maggio del 2020 quando il figlio resosi autonomo economicamente si trasferiva presso propria abitazione presa in

locazione. Pressoché contestualmente nel 2018 anche [REDACTED], era [REDACTED], ed in assenza di alternative, la stessa ed il compagno si trasferivano presso gli odierni proponenti permanendovi, unitamente al neonato, sino al mese di luglio 2019.

Evidentemente tutto ciò comportava un rilevante aumento delle spese familiari in considerazione peraltro della necessità di far fronte ai costi dei due neonati, ed in un contesto di già probante sacrificio e sofferenza.

Lo sforzo di adempimento del sig. Pitasi, come detto, lo portava comunque negli anni a tentare in tutti i modi a conciliare il pur minimo sostentamento dei familiari a carico con l'adempimento delle obbligazioni a carico, sottoscrivendo piani di rientro gravosi (quello con agos) e affrontando anche chiusure bonarie per esposizioni di minor rilevanza (nel 2020 inoltre chiudeva a saldo e stralcio con Banca Ifis una posizione ceduta da Compass per euro 3.000,00 complessivi, pagati in n. 2 soluzioni).

Il concorso di tutti i suddetti fattori vale ad escludere la ricorrenza di condizioni soggettive ostative all'omologa del piano.

È d'uopo considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi d'impresa, sia per le modifiche già apportate alla L. 3/2012 hanno eliso ogni riferimento alla "meritevolezza" dei proponenti, restringendo il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore *"a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media"* (Cfr. Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021). Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad

alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che, nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura della normativa di riferimento *“finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve”*. (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020).

Questo stesso Tribunale ha peraltro coerentemente rilevato che *“devono essere disattese le contestazioni sollevate sul punto dal creditore (...), contestazioni, peraltro, basate sulla precedente rigorosa versione di “meritevolezza” dettata dall'art. 12-bis comma 3, ormai superata dal citato art. 7 comma 2 lett. d-ter; osservato, in ogni caso, che detto creditore risulta, a monte, privo della legittimazione a presentare opposizione in sede di omologa, ai sensi dell'art. 12-bis comma 3-bis, avuto riguardo alla circostanza che lo stesso (...) ha contribuito a determinare l'aggravamento della situazione di indebitamento violando i principi di cui all'art. 124-bis T.U.B”*. (Cfr. Tribunale di Palermo Decr. Omologa del 24.06.2021).

## **X. Esposizione della proposta**

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;

b) garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;

c) trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile.

In primo luogo, in caso di omologa della presente proposta, il Sig. Pitasi metterà a disposizione la somma di euro 10.000,00 derivante dal proprio TFR aziendale da destinare al creditore ipotecario. Il datore di lavoro ha infatti reso la disponibilità a versare tale somma, entro il 31.03.2023, condizionatamente all'omologa del piano.

La proposta prevede poi un successivo piano di pagamento rateale da destinarsi alla creditrice ipotecaria, ai creditori in privilegio ed a chirografari.

Detto piano prevedrà il pagamento di complessivi euro 68.766,07 di cui euro 10.000,00 in fase di omologa alla creditrice ipotecaria cui seguiranno 84 pagamenti di euro 700,00 suddivisi fra tutti i creditori secondo gli importi descritti in tabella. Pertanto a fronte di un debito originario pari ad euro 158.799,44 verrà corrisposto in soddisfazione ai creditori l'importo complessivo di euro 68.766,07 cui corrisponde ad una falcidia orientativa del debito originario del 56,69%.

<b>Totale Debito Prima del Piano</b>	158.779,44
<b>Stralcio debiti in ipotesi Piano del Consumatore</b>	90.013,37
<b>TOTALE DEBITO POST PIANO DEL CONSUMATORE</b>	<b>68.766,07</b>

La Proposta prevede dunque :

1. il pagamento integrale del compenso dell'OCC, pari ad Euro 4.497,00 da corrispondere in n 7 rate euro di cui le prime sei da euro 700,00 ed una la n.7 di euro 584,00.

2. Pagamento integrale del compenso dell'Avv. Ettore Volpe pari ad euro 2.500,00 da corrispondere in 5 rate. La prima in corrispondenza della rata n.7

da euro 116,00 cui seguiranno 4 rate di cui le prime 3 da euro 700,00 ed una in corrispondenza della rata n.11 di euro 284,00.

3. pagamento del debito nei confronti di Unipol Banca per complessivi euro 46.812,08 di cui euro 10.000,00 in prontezza all'omologa ed euro 36.812,08 da pagarsi in n. 84 rate, dalla rata n. 12 da euro 438,24.

4. pagamento del debito nei confronti di Marathon spv srl per complessivi euro 5.163,96 da pagarsi in n. 84 rate, dalla rata n. 12 da euro 61,48.

5. pagamento del debito nei confronti di Saphira spv srl per complessivi euro 415,82 da pagarsi in n. 1 rate in corrispondenza della rata n.11.

6. pagamento del debito nei confronti di AdE Riscossione per la parte in privilegio pari ad euro 6.605,08 da pagarsi in n. 84 rate, dalla rata n. 12 da euro 78,63.

7. pagamento del debito nei confronti di AdE Riscossione per la parte in chirografo per complessivi euro 5.389,97 da pagarsi in n. 84 rate, dalla rata n. 12 da euro 64,17.

8. pagamento del debito nei confronti del Comune di Palermo Ufficio Tributi per complessivi euro 4.183,77 da pagarsi in n. 84 rate, dalla rata n. 12 da euro 49,81.

9. pagamento del debito nei confronti di Unipol Banca per l'apertura di credito in conto corrente per complessivi euro 195,39 da pagarsi in n. 84 rate, dalla rata n. 12 da euro 2,33.

Si precisa che le rate in favore di Unipol saranno mensilmente pari ad euro 440,57, quelli per AdE Riscossione pari ad euro 142,80.

Creditore	Debito Residuo	Abbattimento proposto	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile e Media	Pagamento Iniziale
1 - UNIPOL BANCA	55.073,03	8.260,95	46.812,08	84	Dalla rata n.12	438,24	10.000,00
2 - Marathon SPV srl	43.033,00	37.869,04	5.163,96	84	Dalla rata n.12	61,48	0
4 - SAPHIRA SPV S.R.L	3.465,15	3.049,33	415,82	1	rata n.11	-	0
5 - AdE Riscossione	44.916,41	39.526,44	5.389,97	84	Dalla rata n.12	64,17	0
5 - AdE Riscossione	6.605,08	0,00	6.605,08	84	Dalla rata n.12	78,63	0
6 - Comune di Palermo Ufficio Tributi	4.183,77	0,00	4.183,77	84	Dalla rata n.12	49,81	0
1 - UNIPOL BANCA	1.503,00	1.307,61	195,39	84	Dalla rata n.12	2,33	0

La rata a favore di Unipol sarà pari a complessivi euro 440,57 mentre quella a favore di AdE Riscossione sarà di euro 142,80.

### ***XI. Idoneità e fattibilità della proposta***

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per il debitore ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota di reddito disponibile al netto delle spese di sostentamento del nucleo familiare per come sopra quantificate restituisce infatti una prognosi di ragionevole sostenibilità.

### ***XII. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria***

Fermo restando che il Codice della Crisi, così come precedentemente la novellata L. 3/2012, non prevede in riferimento al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore la condizione di ammissibilità data dalla convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria, la debitrice ha comunque inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto alla procedura alternativa di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato.

In ordine al disposto di cui all'art. 67 co. 4, ed in riferimento alla posizione della creditrice ipotecaria di primo grado, si rileva che, individuando il probabile valore di mercato nell'offerta minima prevista per la prossima vendita fissata in sede esecutiva (euro 43.205,00 cui dovrebbero altresì sottrarsi gli ulteriori costi di procedura), l'importo offerto in proposta (euro 46.812,08) appare ragionevolmente preferibile .

Per ciò che concerne i creditori chirografari va invece osservato che in ipotesi liquidatoria verrebbe di fatto meno integralmente l'apporto di pagamento oggi garantito dal reddito del proponente, dacché la liquidazione della casa di abitazione presupporrebbe giocoforza il reperimento di alloggio alternativo per il nucleo familiare ed il pagamento del relativo canone di locazione (per un costo stimabile sicuramente non inferiore ad euro 500,00 mensili).

Considerato, pertanto, che il margine disponibile dato dalla differenza tra reddito e spese a carico è pari ad euro 208,00 circa, può affermarsi che in ipotesi di liquidazione da fonte reddituale perverrebbero euro 7.488,00 da

distribuirsi tra i creditori in privilegio mobiliare, cui in proposta viene destinato un complessivo pagamento di euro 10.984,24. Pertanto, sia per i creditori in privilegio mobiliare che per quelli chirografari la soddisfazione prevista in proposta si palesa preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria.

### **XIII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza**

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla normativa vigente, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'art. 67 e s.s. del Codice della Crisi;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento;
- sono consumatori, giacché persone fisiche che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 comma 2 (elenco: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia).
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni pendenti;
- È stata analizzata la solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni;
- Sono stati indicati gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.

#### XIV. **Istanza di adozione delle misure cautelari e protettive**

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si formula istanza di adozione delle misure cautelari e protettiva e di disporre pertanto la sospensione della procedura esecutiva immobiliare portante [REDACTED]

[REDACTED], laddove si dovesse pervenire ad aggiudicazione, pregiudicherebbe irrimediabilmente l'esecuzione del piano, cagionando peraltro contestualmente la perdita del bene primario dato dalla casa di abitazione, senza che ciò comporti alcun giovamento ai creditori tutti che, come detto, troverebbero senz'altro maggior soddisfazione in ragione della proposta qui formulata.

Si chiede consequenzialmente di disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio e sul reddito della debitrice.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra esposto, i sigg. Pitasi e Lo Coco, *ut supra* rappresentata e difesa, chiede che

#### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE**

- Verificata l'ammissibilità del piano e della proposta, adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 co. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;
- Col medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, ed in particolare procedura esecutiva immobiliare portante [REDACTED] presso il Tribunale di Palermo e dunque disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- Ovvero, all'occorrenza, concedere un termine per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti che si riterranno eventualmente necessari;
- Nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 70 e s.s. del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

*Salvis iuribus*

**Si producono documenti come da separato indice**

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

**Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002**

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00 Dichiaro, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo [ettorevolpe@pec.it](mailto:ettorevolpe@pec.it)

Palermo li 28 novembre 2022

Sig. Pitasi

Vincenzo Sig.ra Lo

Coco Sandra Vera

ed autentica firma

Avv. Ettore Volpe



## TRIBUNALE DI PALERMO

### QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

#### IL GIUDICE

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII presentata dai coniugi Pitasi Vincenzo e Lo Coco Sandra in data 28-29 novembre 2022;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 1° dicembre 2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

ritenuta l'ammissibilità della proposta congiunta dei coniugi Pitasi - Lo Coco Vincenzo, atteso che, ai sensi dell'art. 66, comma 1, CCII, *"i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune"*, con la precisazione che *"le masse attive e passive rimangono distinte"* (comma 2);

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, rag. Giuseppe Aprile, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 4, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

considerato che, nella specie, sussistono i presupposti per ordinare, in virtù della previsione dell'art. 70, CCII, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al n. [REDACTED] RG.Es. di questo Tribunale, atteso che la prosecuzione dell'espropriazione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano in esame;

ritenuta inoltre l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto generale di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori nonché il divieto per questi ultimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

rammentato infine che, nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, va riconosciuta all'Agenzia delle Entrate - Riscossione la legittimazione esclusivamente per le somme dovute a titolo di oneri di riscossione, mentre la legittimazione per i crediti iscritti a ruolo spetta ai corrispondenti enti impositori (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, 29 aprile 2022; Trib. Mantova, decr. dell'11 aprile 2022 nel proc. n. 1/2022 R.G.; Trib. La Spezia, 9 aprile 2019; Trib. Bologna, Sez. IV, decr. del 24-27 aprile 2018 nel proc. n. 5798/2015 R.G.);

visto l'art. 70 CCII;

**DISPONE**

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, sul sito [www.tribunale.palermo.it](http://www.tribunale.palermo.it);

**DISPONE**

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

**DISPONE**

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con

avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

**AVVISA**

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

**DISPONE**

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare a carico dei debitori iscritta al n. ██████████ R.G.Es. Trib. Palermo;

**DISPONE**

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

**DISPONE**

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista - sentiti i debitori - riferisca per iscritto a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

**MANDA**

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai proponenti e al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi, rag. Giuseppe Aprile.

Palermo, 5 dicembre 2022

**IL GIUDICE**  
*Giuseppe Rini*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Giuseppe Rini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*